



COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

N. 34 / 27-07-2015

OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASI -
APPROVAZIONE ALIQUOTE 2015**

Il giorno ventisette del mese di luglio duemilaquindici nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e nome	A/P
1. LUISETTO CHIARA	P
2. SEBELLIN RACHELE LUCIA	P
3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA	P
4. FABRIS DIEGO	P
5. FAGGION MICHELE	P
6. POLONIATO DIEGO	P
7. CAVALLI FEDERICO	A/G
8. FIN FABRIZIO	P
9. ROSSI GALVANO	P
10. ZAMINATO REMO	P
11. BOZZETTO MANUELE	P
12. CARLESSO RICCARDO	P
13. ZANON PAOLO	P

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera é pubblicata all'albo comunale ove resterà per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

Addi _____.

II SEGRETARIO COM.LE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE

dott. GIUSEPPE LAVEDINI.

La dott.ssa LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto riportato.

SINDACO: l'assessore Fin ha già illustrato in precedenza le modifiche apportate alle aliquote TASI.

ZANON: interviene sull'aliquota TASI spiegando le sue perplessità sull'aumento dell'imposta per le attività produttive e per le aree fabbricabili.

Ritiene che si dovrebbe intervenire sull'addizionale IRPEF che è più efficace invece che sulla TASI. Così si sarebbero agevolate le fasce deboli che non percepiscono reddito.

SINDACO: per agevolare chi non percepisce reddito è stato istituito un apposito fondo di cui si è precedentemente discusso.

FIN: ricorda i tagli dei trasferimenti dal 2010 ad oggi. Proprio per questo si è cercato di intervenire per non tagliare i fondi del sociale. Ricorda inoltre che non sempre si riesce ad incassare quanto previsto, perchè ci sono casi di evasione. Quindi si è cercato di mantenere livelli di sicurezza.

ZANON: la precedente amministrazione aveva mantenuto il comune in situazione di virtuosità. Ritiene che il fondo previsto sia un qualcosa in più che non era necessario. In precedenza non si era mai tagliato nulla sul sociale.

Non ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo per i servizi indivisibili)

componente relativa ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo per il servizio rifiuti)

componente relativa ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che la disciplina della TASI è prevista nella citata Legge di stabilità 2014 all'articolo 1, nei commi da 669 a 704, evidenziando in particolare quanto segue:

- i commi 669-670 stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- il comma 671 prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- i commi 675-676 prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'I.M.U. e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento della stessa;

- il comma 677 dispone che il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

- il comma 678 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può eccedere l'aliquota dell'1 per mille;

- il comma 681 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; in relazione al comma 681 il regolamento comunale ha previsto che la percentuale del tributo a carico dell'occupante sia pari al 30%;

- il comma 682 prevede che con regolamento il comune provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- il comma 683 stabilisce che spetta al Consiglio comunale approvare, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e ed i relativi costi, individuati analiticamente nel relativo regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- il comma 703 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito in Legge 29.01.2014 n. 5, dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), integrato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17/09/2014;

RICORDATO che il regolamento comunale per la disciplina della IUC, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge n. 147 del 29/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) con modifica ed integrazione al comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, ha introdotto e disciplinato a decorrere dall'anno d'imposta 2014 l'assimilazione all'abitazione principale e relative pertinenze per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 200,00 e per una sola unità immobiliare;

RICORDATO inoltre che ai sensi del vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti di primo grado (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RILEVATO che l'art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2014, mediante la quale le predette misure d'aliquota del tributo TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno d'imposta 2014 sono state così approvate;

- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille;
- aliquota per tutti gli altri tipi di immobili (fabbricati ivi comprese abitazioni principali e relative pertinenze nonché aree edificabili): 1,4 per mille;

DATO ATTO che il comune di Nove, alla luce del particolare momento economico, nell'intento di contenere il più possibile il carico fiscale dei contribuenti, ha inteso tutelare sia le famiglie, soprattutto quelle più numerose, sia le attività economiche, applicando una politica finalizzata a contenere per quanto possibile l'incremento delle aliquote e delle tariffe finora applicate dall'ente;

DATO ATTO altresì, che a tal fine il comune ha attuato una attenta "spending review comunale", tesa a farsi carico delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, senza dover ricorrere, nel contempo al reperimento di tali minori risorse nella fiscalità locale, consentendo di garantire una pressione fiscale per l'anno 2015 tendenzialmente in linea con gli ultimi anni d'imposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione all'o.d.g. di questa seduta di Consiglio Comunale avente per oggetto l'integrazione del regolamento che disciplina la IUC (Imposta Unica Comunale), prevedendo, con decorrenza 01/01/2015, nell'applicazione della componente TASI, l'introduzione a favore del soggetto passivo di una detrazione per l'abitazione principale e pertinenze, a concorrenza d'imposta per i nuclei familiari composti da tre o più componenti di età inferiore ai 18 anni, pari ad € 30,00 per minorenni anagraficamente residenti;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 09/07/2015 erano stati deliberati, tra l'altro, gli indirizzi in merito alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

PRECISATO alla luce di quanto premesso che l'Amministrazione Comunale per l'anno d'imposta 2015 intende prevedere l'applicazione delle seguenti aliquote TASI:

- aliquota abitazione principale e pertinenze: 1,5 per mille;
- aliquota ordinaria 1,7 per mille;
- detrazione a concorrenza d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo: € 30,00 per componente del nucleo familiare di età inferiore a 18 anni, per i nuclei familiari composti da tre o più i minorenni anagraficamente residenti;
- aliquota 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;

DATO ATTO che la modifica delle aliquote sopra evidenziate consente il reperimento di adeguate risorse da impiegare per la programmazione finanziaria 2015, al fine del raggiungimento degli obiettivi ed allo scopo di soddisfare i bisogni della collettività, nel rispetto degli equilibri di bilancio anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale;

DATO ATTO che le aliquote che si intendono adottare per l'anno d'imposta 2015 rispettano in ogni caso il vincolo di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'articolo 15 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, che prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, iscritti nel bilancio di previsione 2015, alla cui copertura la TASI è diretta, come di seguito riportato:

CODIFICA DI BILANCIO D.Lgs. 118/2011

MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	CAPITOLI COLLEGATI	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2015
10 - trasporti e diritto alla mobilità	5 - viabilità e infrastrutture stradali	1.03 titolo primo - beni e servizi	7420-1 7420-2	pubblica illuminazione acquisto beni e utenze	€ 94.000,00
10 - trasporti e diritto alla mobilità	5 - viabilità e infrastrutture stradali	1.01 titolo primo personale	7400 -7410	retribuzione e contributi personale addetto alla pubblica ill.ne	€ 30.278,00
10 - trasporti e diritto alla mobilità	5 - viabilità e infrastrutture stradali	1.02 titolo primo imposte e tasse	7411	irap a carico ente	€ 1.970,00
10 - trasporti e diritto alla mobilità	5 - viabilità e infrastrutture stradali	1.01 titolo primo personale e contributi	7260-7270	retribuzione e contributi personale addetto alle strade	€ 13.110,00
10 - trasporti e diritto alla mobilità	5 - viabilità e infrastrutture stradali	1.02 titolo primo imposte e tasse	7271	irap a carico ente	€ 916,00
10 - trasporti e diritto alla mobilità	5 - viabilità e infrastrutture stradali	1.03 titolo primo - beni e servizi	7280-7310-1 7310-2 7310-3 7310-4 7320 - 7340 -7330	vestiario - acquisto beni e servizi per manutenzione strade (esclusa pulizia caditoie	€ 118.800,00
4 - istruzione	2 - altri ordini e gradsi	1.03 titolo primo beni e servizi	2970-1 2970-2 2970-3 2971 3010-1 3010-2 3010-3	acquisto beni - utenze e manutenzione scuole	€ 80.483,00
1 - servizi istituzionali	7 - elezioni consultazioni - anagrafe e Stato civile	1.03 titolo primo - beni e servizi	940 - 945 - 946	acquisto beni e servizi e utilizzo beni di terzi	€ 6.050,00
1 - servizi istituzionali	7 - elezioni consultazioni - anagrafe e Stato civile	1.01 titolo primo personale e contributi	900 - 910	retribuzione al personale uffici demografici e contributi a carico ente	€ 58.050,00
1 - servizi istituzionali	7 - elezioni consultazioni - anagrafe e Stato civile	1.02 titolo primo imposte e tasse	911	irap a carico ente	€ 3.850,00
3 - ordine pubblico e sicurezza	1 - polizia locale	1.01 titolo primo personale e contributi	2211- 2212- 2216	retribuzione e contributi	€ 116.200,00
3 - ordine pubblico e sicurezza	1 - polizia locale	1.02 irap	2214	irap ente	€ 7.800,00
3 - ordine pubblico e sicurezza	1 - polizia locale	1.04 trsferimenti	2210	spese rimborsate a NEVI	€ 11.000,00

1 - servizi istituzionali	3 - gestione economico finanziaria programmazione	titolo primo servi e beni	330 parziale	costi manutenzione hardware	€ 15.000,00
1- servizi istituzionali	5 - gestione tributi	1.10	1400	fondo agevolazioni	€ 10.000,00
totale servizi indivisibili					€ 567.507,00

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI i decreti del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, del 16/03/2015 e del 13/05/2015 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2015, è stato da ultimo prorogato al 30/07/2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che tale adempimento avviene mediante trasmissione telematica degli atti con inserimento nel sito del Ministero, secondo le indicazioni fornite dallo stesso a tutti i comuni con nota del 28/02/2014 prot. 4033;

RICORDATO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto deliberativo è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della Legge 27/12/2013, n. 147, nonché ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale vigente;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015-2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 31.12.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 25.06.1996;

VISTO il Testo Unico sugli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO in ottemperanza dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente;

ACQUISITI ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare per gli affari istituzionali e dalla competente commissione bilancio appositamente convocate in data 23.07.2015;

CON VOTI N. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Zaminato, Bozzetto, Carlesso e Zanon), legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di individuare ed approvare l'elenco dettagliato riportato in premessa e contenente i servizi indivisibili, con relativi costi, i cui importi indicano la spesa iscritta nel bilancio di previsione 2015 all'interno dei vari centri di responsabilità di spesa ed alla cui copertura la TASI è diretta;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno d'imposta 2015:

ALIQUOTE PER FATTISPECIE	ALIQUOTE (TASI)
ALIQUOTA TASI ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE	1,5 PER MILLE DETRAZIONE a concorrenza d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo: € 30,00 per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore ai 18 anni anagraficamente residente ed appartenente ad un nucleo familiare composto da tre o più minorenni anagraficamente residenti
ALIQUOTA TASI ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI: FABBRICATI (DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE RELATIVE PERTINENZE) ED AREE EDIFICABILI	1,7 PER MILLE
ALIQUOTA TASI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 PER MILLE

3) di dare atto che a seguito dell'applicazione delle aliquote suindicate viene previsto un gettito TASI di € 552.000,00;

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa vigente in materia ed al regolamento comunale IUC;

6) di delegare il responsabile del servizio finanziario gli adempimenti conseguenti;

7) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

* * * *

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI N. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Zaminato, Bozzetto, Carlesso e Zanon), legalmente espressi per alzata di mano,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Chiara Luisetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Rachele Lucia Sebellin

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giuseppe Lavedini

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :

PARERE in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole

Li, 27-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARGHERITA BAGARELLA

PARERE in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Li, 27-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARGHERITA BAGARELLA

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio

Addi

L'INCARICATO
BORDIGNON LAURIANA

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva per decorrenza del termine il _____

Diventa esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE